

COMUNE DI PRADAMANO
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLE
CONCESSIONI NONCHE' L'USO DELLA
SALA POLLIFUNZIONALE E DELLA SALA
RIUNIONI COMUNALI**

(Approvato con delibera consiliare n. ____ del _____)

ART. 1

L'uso della Sala Polifunzionale e della Sala Riunioni Comunali viene concesso ad enti pubblici, partiti o gruppi politici, organizzazioni sindacali e di categoria, associazioni, gruppi, fondazioni, enti benefici ed altri, per uso compatibili con la destinazione a sala di riunioni.

ART. 2

In assenza di altro locale idoneo, la Sala Polifunzionale e la Sala Riunioni, prioritariamente riservate - oltre che alle funzioni proprie di Sala Consiliare - alle manifestazioni organizzate dal Comune, a quelle in collaborazione o con il patrocinio del Comune stesso, viene concessa ai richiedenti e per gli usi di cui all'articolo precedente.

Per le manifestazioni organizzate in collaborazione o con il patrocinio del Comune la concessione delle sale è gratuita.

Inoltre, alle Associazioni residenti sul territorio comunale, non aventi scopo di lucro, la Sala Riunioni Comunale viene concessa a titolo gratuito per incontri e l'organizzazione di manifestazioni, mentre per la Sala Polifunzionale Comunale può essere richiesto il solo rimborso delle spese per l'eventuale utilizzo dell'impianto di riscaldamento, di condizionamento o di amplificazione.

ART. 3

L'istanza di concessione, a firma del richiedente o suo locale rappresentante, dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale - salvo giustificati motivi - almeno 7 giorni prima della data per la quale tale richiesta viene inoltrata.

Le concessioni verranno rilasciate in base all'ordine cronologico di presentazione.

Non verranno, tuttavia, accolte le domande inoltrate con oltre 30 giorni di anticipo sulla data richiesta, salvo casi particolari sui quali, di volta in volta, dovrà pronunciarsi il Sindaco.

Per la scadenza dei termini farà fede il timbro di protocollo del Comune di Pradamano.

ART. 4

A titolo di anticipo ed alla comunicazione della disponibilità della Sala Polifunzionale da parte dell'Amministrazione Comunale, il concessionario dovrà versare una somma pari al 50% della tariffa relativa alla concessione.

Tale cauzione, in caso di rinuncia, non potrà venir restituita, nè computata ai fini della determinazione delle spese inerenti i giorni di effettivo utilizzo della sala.

La tariffa della concessione viene fissata con distinta deliberazione.

ART. 5

Il Concessionario dovrà mantenere nello stato in cui si trovino all'inizio della concessione tutte indistintamente le strutture e gli arredi, rispondendo direttamente degli eventuali danni.

Il Concessionario, in particolare, dovrà avere cura che:

- a) non vengano modificate o manomesse le parti fisse ed infisse dell'immobile;
- b) non siano, per alcun motivo, applicati zocchetti o comunque praticati fori nelle strutture di cemento in vista;
- c) non siano eccessivamente caricati i solai con carichi concentrati, rimettendosi a ciò

alle disposizioni insindacabili dell'Amministrazione Comunale;
d) non venga trasportato con trascinamento sui pavimenti materiale pesante;
e) vengano utilizzati, per l'affissione di manifesti unicamente gli spazi a ciò destinati e non prima del giorno dell'utilizzo.

ART. 6

Il Concessionario provvederà, a propria cura, alle prescritte licenze ed autorizzazioni.

Si impegna, inoltre, ad osservare le vigenti prescrizioni, specialmente in materia di pubblica sicurezza e specificatamente per quanto attiene il numero massimo di persone ammissibili nei locali (capienza massima Sala Riunioni: 30 persone; capienza massima Sala Polifunzionale: 120 persone).

ART. 7

Il Comune ha ampia facoltà di controllo che si riserva di esercitare in qualsiasi momento, con il libero accesso dei propri rappresentanti ed addetti, per verificare che la concessione si svolga in conformità alle norme qui contenute.

ART. 8

Il Concessionario assume in proprio ogni e qualsiasi responsabilità - sollevandone l'Amministrazione Comunale - per fatti ed eventi causati o comunque connessi all'uso dei locali.

ART. 9

L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare, sospendere o rinviare, a suo insindacabile giudizio e per gravi motivi, la concessione dei locali.

Nessuna azione di rivalsa potrà essere esercitata contro l'Amministrazione Comunale nei casi di cui sopra o in casi di sospensione delle manifestazioni in conseguenza di guasti agli impianti elettrici o di altro genere di scioperi del personale comunale addetto.